

COMUNE DI MARONE  
PROVINCIA DI BRESCIA

# REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.28 DEL 17/04/2007**  
**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 24/04/2007 al 9/05/2007**  
**RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 24/05/2007 al 23/06/2007**  
**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 28 DEL 17/04/2007**  
**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 41 DEL 25/09/2009**

# INDICE GENERALE

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità, oggetto e applicazione

Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

## CAPO II

### DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 Inquinamento atmosferico e delle acque

Art. 5 Occupazione di suolo pubblico

Art. 6 Scarico di rottami e di detriti

Art. 7 Commercio su aree pubbliche

Art. 8 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Art. 9 Installazioni di chioschi ed edicole

Art. 10 Collocamento di condutture

Art. 11 Obbligo installazione fossa disoleatrice

## CAPO III

### NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 12 Disposizioni di carattere generale

Art. 13 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

Art. 14 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

Art. 15 Disposizioni riguardanti i negozi, le botteghe e i pubblici esercizi

Art. 16 Trasporto di materiale di facile dispersione

Art. 17 Obblighi degli esecutori e committenti di opere edili confinanti con il suolo pubblico

Art. 18 Pulizia Terreni non edificati

Art. 19 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

Art. 20 Divieto di getto di opuscoli o foglietti

Art. 21 Divieto di segatura e spaccatura di legna

## CAPO IV

### DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 22 Manutenzione degli edifici

Art. 23 Ornamento esterno ai fabbricati

Art. 24 Depositi in proprietà privata

Art. 25 Spolveramento di panni e tappeti

Art. 26 Viali e giardini pubblici

Art. 27 Vasche e fontane

## **CAPO V**

### **QUIETE PUBBLICA**

Art. 28 Inquinamento acustico

Art. 29 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Art. 30 Rumori nei locali pubblici e privati

Art. 31 Pubblicità fonica

Art. 32 Disposizioni relative ai rumori prodotti dai cantieri edili e altre tipologie di cantieri

Art. 33 Disposizioni relative ai lavori edili eseguiti all'interno di abitazioni private

Art. 34 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

Art. 35 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

## **CAPO VI**

### **NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

Art. 36 Detenzione e deposito materiali infiammabili

Art. 37 Accensione polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Art. 38 Impianti, contatori e bombole del gas

Art. 39 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

Art. 40 Omesso collocamento o rimozione di segnali e ripari

Art. 41 Manutenzione di aree di pubblico transito

Art. 42 Materiale di demolizione

Art. 43 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

## **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**

Art. 44 Pesature delle merci - Disciplina degli involucri

Art. 45 Vendita e scorta delle merci

Art. 46 Vendita del pane

Art. 47 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi

## **CAPO VIII**

### **MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

Art. 48 Cortei funebri

Art. 49 Processioni - Manifestazioni

## **CAPO IX**

### **SANZIONI**

Art. 50 Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni alle norme del presente regolamento di polizia urbana.

Art. 51 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Art. 52 Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

Art. 53 Sospensione delle licenze

## **CAPO X**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 54 Entrata in vigore

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità, oggetto e applicazione**

Il regolamento di polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al primo comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- occupazione di aree e spazi pubblici;
- quiete pubblica e privata;
- esercizi pubblici.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

### **Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana**

Al servizio di Polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Locale possono, nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. In particolare possono accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato.

### **Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento**

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- personalmente al titolare;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;

- con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale. Gli atti di cui al comma I devono essere tenuti esposti, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. La mancata esposizione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 120.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque**

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) e successive modifiche, dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque, nonchè da quelle del regolamento comunale d'igiene.

#### **Art. 5 - Occupazione di suolo pubblico**

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico e' disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

#### **Art. 6 - Scarico di rottami e di detriti**

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

La violazione della disposizione del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 110 ad un massimo di € 360.

#### **Art. 7 - Commercio su aree pubbliche**

Il commercio su aree pubbliche è regolato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dalla Legge Regionale 21/03/2000, n. 15 ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

#### **Art. 8 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche**

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del servizio di Polizia Locale.

#### **Art. 9 - Installazione di chioschi ed edicole**

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non puo' essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilita' agli incroci e curve e dovra', al riguardo, essere sempre sentito il parere del Servizio di Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico comunale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

#### **Art. 10 - Collocamento di condutture**

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni impartite dall'ufficio tecnico comunale ed indicate nel relativo permesso da accordarsi, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta scritta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Servizio di Polizia Locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori in merito alla viabilità.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

#### **Art. 11 - Obbligo dell'installazione di una fossa disoleatrice**

All'interno di ogni stabilimento od opificio dovrà essere installata una fossa disoleatrice nella quale dovranno essere convogliati tutti gli scarichi di acque prima della loro immissione nella fognatura comunale, allo scopo di raccogliere sostanze oleose prima della immissione nella rete fognaria. Tale fossa dovrà essere segnalata all'Ufficio tecnico comunale e potrà essere ispezionata in qualsiasi momento dagli uffici pubblici competenti. La sanzione prevista in caso di inottemperanza va da un minimo di € 110 ad un massimo di € 360.

### **CAPO III**

#### **NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

##### **Art. 12 - Disposizione di carattere generale**

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitu' di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine e' proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

E' fatto divieto di depositare i rifiuti fuori dai cassonetti appositamente posizionati per la raccolta differenziata nonché depositare gli stessi in modo difforme rispetto alle modalità di raccolta dei rifiuti specificatamente indicate con apposita ordinanza.

E' fatto divieto a chiunque non sia residente o domiciliato nel Comune di Marone ovvero non sia possessore di seconda casa nel comune di Marone, di conferire rifiuti di carta, vetro e lattine negli appositi cassonetti posizionati nel territorio comunale.

E' fatto divieto di scarico sulla pubblica via di acque non meteoriche anche se provenienti da terreni.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata con la pena pecuniaria da un minimo di € 110 ad un massimo di € 320.

##### **Art. 13 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche**

E' proibito agli esercenti di caffè', bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra e' a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Per la violazione della presente norma è prevista la sanzione pecuniaria da un minimo di € 55 ad un massimo di € 155.

##### **Art. 14 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi**

E' proibito ai venditori su aree pubbliche di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

La violazione del presente articolo è sanzionata con la pena pecuniaria da un minimo di € 55 ad un massimo di € 155.

##### **Art. 15 - Disposizioni riguardanti i negozi, le botteghe e i pubblici esercizi**

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Per la violazione della presente disposizione normativa è prevista la sanzione pecuniaria da un minimo di € 55 ad un massimo di € 155.

### **Art. 16 - Trasporto di materiale di facile dispersione**

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, concimi, stallatico e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Chiunque effettua operazioni di carico e scarico delle merci deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare qualsiasi caduta di sostanze ed oggetti sul suolo pubblico

I conduttori degli automezzi provenienti da cave, opifici, attività artigianali, dovranno avere cura, prima di immettersi sulla pubblica via, di pulire i pneumatici ed i cassoni.

Per le violazioni delle disposizioni predette è prevista la sanzione pecuniaria da un minimo di € 110 ad un massimo di € 360.

Da tali violazioni consegue, a carico del trasgressore e del committente, la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della pulizia del suolo. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente con spese a carico dei responsabili e le sanzioni previste nel comma precedente saranno maggiorate di una somma compresa tra € 140 e € 390 determinata di volta in volta a seguito di valutazioni effettuate dall'autorità competente in relazione alla quantità e qualità dei materiali dispersi sul suolo pubblico e al danno ambientale causato.

### **Art. 17 - Obblighi degli esecutori e dei committenti di opere edili confinanti con il suolo pubblico**

Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, è fatto divieto agli esecutori e ai committenti di opere edili confinanti con il suolo pubblico, privato ad uso pubblico e privato, depositare, gettare o fare cadere sulle aree citate materiale edile solido, liquido o in polvere. Inoltre è vietato produrre, nell'esecuzione delle opere edili, nuvole di polvere o di liquidi o non adottare alcuna precauzione onde evitare il verificarsi delle suddette situazioni.

Le recinzioni provvisorie dei cantieri e le loro strutture confinanti con il suolo pubblico, fermo restando quanto stabilito dal piano di coordinamento della sicurezza e nel piano esecutivo della sicurezza, devono essere mantenute in buono stato di manutenzione onde evitare qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità e alla sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni. Tali recinzioni, realizzate con materiale non trasparente, devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o fili spinati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500.

La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa accessoria, posta a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido, dell'obbligo di adottare gli interventi necessari al fine di risolvere o di evitare il ripetersi degli inconvenienti descritti nei commi 1° e 2° del presente articolo e della rimessa in pristino a loro cura e spese.

### **Art. 18 - Pulizia terreni non edificati**

I proprietari delle aree, anche non edificate, e i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle stesse, sono tenuti a conservarle libere da rifiuti e/o materiale di scarto, a

provvedere al periodico falcio della vegetazione ed alla potatura delle siepi lungo tutti i muri perimetrali confinanti con la pubblica via. Il Sindaco, su dette aree, potrà ordinare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e/o altro materiale che costituisca pregiudizio per il decoro del centro abitato.

In caso di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti su dette aree, anche da parte di terzi ignoti, il proprietario dell'area e il titolare di diritti reali o personali di godimento sulle stesse, sono obbligati in solido, qualora il fatto sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa, a provvedere unitamente al responsabile dell'abbandono o del deposito, alla rimozione ed avviamento al recupero e smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora non vi provvedano si procederà ad emettere a loro carico Ordinanza Sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 3° del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22.

Il Sindaco, per motivi di decoro del centro abitato, qualora le aree citate, fossero oggetto di reiterato deposito incontrollato o scarico di rifiuti da parte di terzi ignoti, potrà disporre con propria ordinanza la recinzione del terreno, onde evitare il ripetersi di tali episodi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

#### **Art. 19 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche**

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Per le violazioni delle disposizioni predette è prevista la sanzione pecuniaria da un minimo di € 55 ad un massimo di € 180.

#### **Art. 20 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti**

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Ogni comportamento violativo di questo divieto è sanzionato con la pena pecuniaria da un minimo di € 110 ad un massimo di € 360.

#### **Art. 21 - Divieto di segatura e spaccatura della legna**

Sulle strade, vie e marciapiedi pubblici e' vietato segare e spaccare legna. La sanzione prevista in caso di violazione va da un minimo di € 25 ad un massimo di € 80.

### **CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI**

#### **Art. 22 - Manutenzione degli edifici**

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché' gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

I titolari di Permesso di Costruire o di altri titoli abilitativi, inerenti lavori di nuova costruzione o di ristrutturazione, sono obbligati a provvedere alla tinteggiatura delle facciate di tali immobili entro i tre anni di validità dei titoli abilitativi stessi.

Per gli interventi edilizi su immobili o aree sottoposte a vincolo ambientale le finiture esterne (tinteggiatura, canali, serramenti) dell'edificio in costruzione ovvero in corso di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, dovranno essere completate entro novanta giorni dalla ultimazione del rustico e comunque anticipatamente rispetto all'inizio dei lavori relativi alle finiture interne.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà' per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba ed alla potatura delle siepi lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza confinanti con la pubblica via.

I proprietari, gli inquilini delle case, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali, gli artigiani e coloro che esercitano una qualsiasi attività produttiva, hanno l'obbligo di sgomberare la neve e il ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza.

La violazione delle norme del presente articolo comporta la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 120.

### **Art. 23 - Ornamento esterno ai fabbricati**

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggianti prospicienti vie pubbliche, luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico

Il mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi del presente articolo comporta da sanzione pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 90.

### **Art. 24 - Depositi in proprietà privata**

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista e' vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città'. La violazione del presente divieto comporta la sanzione da un minimo di € 120 ad un massimo di € 360 nonché la rimozione immediata della cosa depositata. Il Sindaco prima di applicare la sanzione deve intimare la rimozione, assegnando un congruo termine.

### **Art. 25 - Spolveramento di panni e tappeti**

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, ne' arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

La violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 90.

### **Art. 26 - Viali e giardini pubblici**

Nei viali e giardini pubblici e' vietato:

- introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola (vedasi anche art. 34 per escrementi cani)
- recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- lasciare veicoli in sosta contro le siepi, sui tappeti erbosi e sui terreni.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Le violazioni alle norme del presente articolo sono sanzionate con la pena pecuniaria da un minimo di € 35 ad un massimo di € 120.

### **Art. 27 - Vasche e fontane**

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne' attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimita' delle fontanelle e' vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche. La violazione alle norme stabilite nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 30 ad un massimo di € 90.

## **CAPO V QUIETE PUBBLICA**

### **Art. 28 - Inquinamento acustico**

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, nonché il vigente piano di zonizzazione acustica, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

### **Art. 29 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni**

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

La violazione delle norme del presente articolo è sanzionata con la pena pecuniaria da un minimo di € 60 ad un massimo di € 180.

### **Art. 30 - Rumori nei locali pubblici**

*Nei locali pubblici e nelle aree esterne adibite ad esercizio pubblico, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. I suoni e la somministrazione di alimenti e bevande, all'esterno dell'esercizio pubblico dovranno, in ogni caso, cessare alle ore 1,00.*

*La competenza per eventuali deroghe e/o modifiche al presente orario viene attribuita alla Giunta Comunale.*

*La sanzione pecuniaria prevista va da un minimo di € 310 ad un massimo di € 465.*

### **Art. 31 - Pubblicità fonica**

Nel territorio del comune di Marone, fermo quanto stabilito dall'art. 23 del Codice della Strada e dall'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e dalla Legge per la pubblicità elettorale, la pubblicità fonica a mezzo veicoli è consentita nella seguente fascia oraria:

- dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dal 1 ottobre al 31 marzo;
- dalle ore 9,00 alle ore 19,00 dal 1 aprile al 30 settembre.

La pubblicità fonica, a tutela della quiete e delle occupazioni di determinate categorie di cittadini, è vietata in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, asili, edifici pubblici, residenze socio assistenziali, strutture sanitarie e altre strutture che svolgono servizi pubblici o privati di pubblica necessità.

La pubblicità fonica, a tutela della quiete pubblica, non deve recare molestia o disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

Chi effettua la pubblicità fonica non può sostare nel medesimo punto stradale oltre i 30 minuti e deve spostarsi di almeno 300 metri da ogni punto stradale di sosta.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50 ad un massimo di Euro 300.

### **Art. 32 - Disposizioni relative ai rumori prodotti dai cantieri edili e altre tipologie di cantieri**

L'attività nei cantieri edili e altre tipologie di cantiere, a tutela del riposo e della quiete pubblica, può essere esercitata solo nei seguenti orari e periodi dell'anno:

- dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal 1 ottobre al 30 aprile;
- dalle ore 7,30 alle ore 19,30 dal 1 maggio al 30 settembre.

Nei giorni di Domenica e festivi, fermo restando il rispetto degli orari di attività, il lavoro nei cantieri edili e altre tipologie di cantieri è consentito purché non crei disturbo alla quiete pubblica.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle zone di tipo esclusivamente industriale e all'esterno del centro abitato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50 ad un massimo di € 300.

### **Art. 33 - Disposizioni relative ai lavori edili eseguiti all'interno di abitazioni private**

Nel centro abitato, a tutela della quiete del vicinato, le opere edili eseguite all'interno delle abitazioni private e loro pertinenze, possono essere svolte durante tutto il periodo dell'anno, osservando i seguenti orari:

- dalle ore 8,30 alle ore 18,00.

L'esecutore dei lavori può derogare alle disposizioni del presente articolo, qualora accerti prima dell'inizio dei lavori, l'assenza dell'occupante dell'appartamento o degli appartamenti confinanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 150.

### **Art. 34 - Detenzione di cani o altri animali**

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

2. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane

3. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, gli escrementi lasciati dai cani o da altri animali devono essere raccolti dal proprietario/detentore il quale dovrà avere al seguito idonea attrezzatura adatta allo scopo. Gli obblighi del presente comma non si applicano ai cani per non vedenti addestrati come cani guida.

4. Sono vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
- b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pit bull e di altri incroci o razze individuate con apposito provvedimento dall'autorità competente;
- c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
  - i) il taglio della coda;
  - ii) il taglio delle orecchie;
  - iii) la recisione delle corde vocali.

5. Chiunque posseda o detenga cani di cui al comma 4 lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile

aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

6. Il divieto di cui al comma 4 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

7. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'articolo 83, primo comma, lettere c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

8. Gli obblighi di cui al comma precedente non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

9. I proprietari e i detentori di cani di razza compresa tra quelle individuate di volta in volta con apposito provvedimento dall'autorità competente, che verrà pubblicato all'Albo Pretorio (oltre ad altre forme di pubblicazione), devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

10. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

11. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

12. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui al comma 4 lettera b) e di cui al comma precedente del presente articolo :

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

13. Il proprietario o il detentore di un cane di cui al comma 4 lettera b) e di cui al comma 11 del presente articolo, che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art.2 comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.

14. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

15. In caso di violazione delle disposizioni sopra elencate gli agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad

attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

16. La sanzione per i trasgressori è fissata da un minimo di € 60 ad un massimo di € 180.

### **Art. 35 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti**

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita. I contravventori saranno puniti con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 250 ad un massimo di € 500.

## **CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

### **Art. 36 - Detenzione e deposito di materie infiammabili**

Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita ordinanza potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

In caso di violazione di quanto disposto dal presente articolo si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di € 150 ad un massimo di € 500.

### **Art. 37 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali**

E' vietato, in tutto il territorio comunale, senza aver ottenuto la prescritta licenza di pubblica sicurezza, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e simili.

E' vietato, in tutto il territorio comunale, accendere falò o bruciare qualsiasi materiale, specie nei cantieri edili o altri cantieri di diversa tipologia.

E' vietato accendere falò o bruciare stoppie, paglia o altro materiale nei campi, orti urbani pubblici o privati e nei giardini delle abitazioni private.

E' vietato accendere petardi di libera vendita, qualora il rumore prodotto dall'esplosione sia di disturbo alla quiete pubblica in considerazione della vicinanza di civili abitazioni o altro.

Chiunque viola la disposizione del comma 1° è soggetto alla sanzione prevista dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773).

Chiunque viola la disposizione dei commi 2° - 3° - 4° è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniarie da un minimo di € 25 ad un massimo di € 150.

### **Art. 38 - Impianti, contatori e bombole del gas**

Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi. Il titolare o l'utente dell'impianto dovrà avere una

dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme di sicurezza.

Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale areato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi-interrati.

Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Salvo l'applicazione di sanzioni previste da specifiche normative in caso di violazione di quanto disposto dal presente articolo si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di € 150 ad un massimo di € 500.

### **Art. 39 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale; a tale scopo l'ufficio tecnico comunale può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese e sarà comunque applicata la sanzione pecuniaria da un minimo di € 210 ad un massimo di € 450.

### **Art. 40 - Omesso collocamento o rimozione di segnali e ripari**

Chiunque, fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada a tutela della pubblica incolumità, nell'intraprendere una nuova costruzione, il riadattamento o la demolizione di edifici e simili, omette di installare o rimuove, sulla via pubblica o area privata ad uso pubblico, i segnali e i ripari prescritti dalla legge, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80 ad un massimo di € 480.

E' soggetto al pagamento della stessa sanzione amministrativa pecuniaria chiunque, nell'eseguire opere edili su edifici confinanti con la pubblica via o privata ad uso pubblico, installa dei ponteggi non costruiti solidamente e a doppia impalcatura.

### **Art. 41 - Manutenzione di aree di pubblico transito**

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo e' fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese e sarà comunque applicata la sanzione pecuniaria da un minimo di € 150 ad un massimo di € 180.

#### **Art. 42 - Materiale di demolizione**

E' vietato, a tutela della pubblica incolumità, gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti materiale da demolizioni o altro. Tale materiale deve essere trasportato o convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di mt. 2,00 dal piano di raccolta

Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 155 ad un massimo di € 500, fatta salva comunque la rimozione del materiale a cura e spese del trasgressore.

#### **Art. 43 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi. La mancata ottemperanza a questa disposizione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 155 ad un massimo di € 500.

### **CAPO VII**

#### **DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**

#### **Art. 44 - Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri**

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto degli eventuali imballi, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme. Per la violazione della presente norma sarà applicata la sanzione pecuniaria da un minimo di € 30 ad un massimo di € 180.

#### **Art. 45 - Vendita e scorta delle merci**

In nessun caso puo' essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, ne' rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico. La sanzione pecuniaria in caso di violazione della presente norma va da un minimo di € 25 ad un massimo di € 80.

#### **Art. 46 - Vendita del pane**

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

La sanzione pecuniaria in caso di violazione della presente norma va da un minimo di € 25 ad un massimo di € 80.

#### **Art. 47 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi**

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Le merci confezionate all'origine non possono essere tolte dall'involucro e vendute sfuse.

Nel mercato settimanale è severamente vietato deporre sul piano viabile alimenti, che dovranno invece essere posti ad una altezza adeguata. Gli alimenti come carne e pesce dovranno essere posti in contenitori coperti e trasparenti.

E' prevista in caso di inosservanza la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 80.

### **CAPO VIII MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

#### **Art. 48 - Cortei funebri**

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

#### **Art. 49 - Processioni - Manifestazioni**

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'ufficio di Polizia Locale.

### **CAPO IX SANZIONI**

#### **Art. 50 - Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni alle norme del presente regolamento di polizia urbana**

L'accertamento, la contestazione o notificazione delle violazioni alle norme contenute nel regolamento di P.U., nonché il pagamento in misura ridotta, sono disciplinati dagli artt. 13, 14, e 16 della Legge 24/11/1981, n. 689.

Nel caso di mancato pagamento della sanzione ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella determinazione della relativa sanzione pecuniaria si applicheranno i criteri previsti dall'art. 11 della stessa legge.

Le sanzioni pecuniarie potranno essere aggiornate con provvedimento motivato dal Sindaco.

#### **Art. 51 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino o disporre l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

### **Art. 52 - Sequestro e custodia di cose**

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto.

La disposizione indicata al comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 29-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

### **Art. 53 - Sospensione delle licenze**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

## **CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Art. 54 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.